

Sentenza n. 192 depositata il 25 luglio 2022

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s), in relazione all'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Rimettente: Consiglio di Stato

Oggetto: Legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale: art. 6, comma 2, lettera c-bis

Esito: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera c-bis, nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla stessa legge debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia

L'art. 6, comma 2, lett. c-bis) della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) è stato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale.

La disposizione regionale sembra consentire una deroga al vincolo paesaggistico prevedendo espressamente che i Comuni, previa deliberazione consiliare, possono individuare *ambiti territoriali nonché immobili ricadenti in aree sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del piano paesaggistico territoriale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi*".

Durante la vigenza della disposizione (inserita dalla l.r. n. 37, del 2016, art. 4, comma 1, lett.c) ed abrogata dalla l.r. n.2, del 2021, art. 1, comma 1) è stata avanzata istanza al Comune di Martina Franca, recante un intervento per la realizzazione di un progetto di restauro e risanamento di un compendio immobiliare con aumento volumetrico.

L'istanza per l'intervento edilizio in parola non è stata accolta in osservanza del parere della competente Soprintendenza, che ha ritenuto non applicabile il regime derogatorio al vincolo paesaggistico previsto nella legge regionale n.14 del 2009.

Contro il provvedimento di diniego del Comune, il sig. Riccardo Torlai è ricorso al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione prima, che ritenendo erroneo il parere della competente Soprintendenza, l'ha annullato insieme alla determinazione negativa del Comune.

Successivamente, il Ministero per i beni e le attività culturali (oggi Ministero della cultura –Mic) ha impugnato la sentenza del TAR di Lecce avanti al Consiglio di Stato che, chiamato ad applicare l'art. 6, comma 2, lett. c-bis), ha dubitato dell'illegittimità costituzionale dello stesso - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.s), in relazione all'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che sancisce l'inderogabilità dei vincoli paesaggistici - rimettendo la questione di costituzionalità alla Corte costituzionale, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante per la decisione nel giudizio principale.

La Corte non ha accolto l'eccezione regionale di inammissibilità della questione; e ritenendola fondata, si è soffermata in un primo momento sull'interpretazione dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - richiamato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza di rimessione - che sancisce la prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previste dalle normative di settore.

Per la Corte, il Codice dei beni culturali intende garantire un'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, che non può essere derogata dal legislatore regionale neppure con normative che *“pur non contrastando con [...] previsioni di tutela in senso stretto, pongano alla disciplina paesaggistica limiti o condizioni che per mere esigenze urbanistiche, escludano o ostacolino il pieno esplicarsi della tutela urbanistica”*. (sentenza n.74 del 2021).

Esaminando la norma regionale impugnata, la Corte ha rilevato che la stessa *“non fa alcuna menzione del necessario rispetto anche delle richiamate prescrizioni specifiche del PPTR, ossia di quelle prescrizioni che impongono precisi obblighi o divieti inerenti all'utilizzo e – per ciò che qui rileva – alla trasformazione dei beni paesaggistici (norme, queste ultime, mediante le quali si esplica la funzione, precettiva del piano)”*.

In sentenza viene evidenziato che la norma regionale sottoposta a censura *“si limita a richiedere il rispetto dei soli 'indirizzi' e 'direzioni' del PPTR; previsione che non vale a escludere il rilevato contrasto con il principio di prevalenza del Piano paesaggistico, proprio perché il rinvio è circoscritto alla parte programmatica del Piano, a traverso la quale quest'ultimo non detta specifiche regole sull'utilizzo e sulla trasformazione dei beni paesaggistici, ma pone gli obiettivi di qualità della pianificazione”*.

E' inoltre rilevato che la norma regionale censurata, non disponendo espressamente il rispetto delle prescrizioni specifiche del PPTR, non può nemmeno ritenersi osservante del Piano paesaggistico prevedendo meramente e semplicemente che gli interventi debbano essere realizzati *“utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi”*

La Corte, tuttavia, non ha ritenuto necessaria l'eliminazione intera della norma regionale, che avrebbe comportato l'insorgere di un divieto assoluto di realizzazione di interventi straordinari nelle aree soggette a vincolo paesaggistico (e forse un'intromissione nell'esercizio della funzione di competenza degli organi legislativi) ed ha espresso una pronuncia di carattere additivo, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma censurata *“nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla stessa legge debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia.*